



Direzione Tutela Diritti Sociali e Formazione

Roma, 14 gennaio 2021

A TUTTI GLI UFFICI INAPA

Circolare n. 001

Prot. 27

Oggetto: **Pensionamento del personale delle istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) per l'anno accademico 2021 - 2022 – Nota del MIUR prot. n. 471 del 12 gennaio 2021.**

Sommario: *In analogia a quanto disposto ogni anno per il personale scolastico, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con la nota prot. n. 471 del 12 gennaio 2021 ha fornito le indicazioni operative per la cessazione dal servizio ed il pensionamento del personale dipendente delle istituzioni di Alta Formazione artistica e musicale, fissando al **1° febbraio 2020** il termine ultimo per la presentazione delle istanze di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo, di trattenimento in servizio, di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale. Le domande produrranno effetti a decorrere dal 1° novembre 2021.*

Analogamente a quanto avviene per il personale scolastico¹, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca pubblica annualmente un'apposita nota con la quale indica le modalità e le tempistiche per le cessazioni dal servizio del personale appartenente alle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM).

Tale personale è, infatti, tenuto a presentare entro una determinata data domanda di cessazione dal servizio che produrrà effetti a decorrere dal 1° novembre di ciascun anno in quanto vige l'obbligo di rimanere in servizio per la durata dell'intero anno accademico; la cessazione dal rapporto di lavoro deve, pertanto, verificarsi sempre il 31 ottobre con accesso al trattamento pensionistico dal 1° novembre.

Come per il personale scolastico, anche in questo caso è consentita una maturazione virtuale dei requisiti anagrafici e contributivi necessari per conseguire il diritto

¹ Cfr. circolari INAPA n. 59 del 16 dicembre 2020.



alla pensione entro il 31 dicembre dell'anno del pensionamento. Si fa presente che la misura del trattamento rimane vincolata all'anzianità contributiva maturata al 31 ottobre.

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha emanato la nota prot. n. 471 del 12 gennaio 2021 indicando il **1° febbraio 2021** come **termine ultimo per inoltrare le istanze di cessazione dal servizio** e specificando le relative modalità di presentazione con riferimento all'anno accademico 2021-2022.

Soggetti interessati

Le disposizioni contenute nella suddetta nota riguardano il personale docente e tecnico-amministrativo appartenente:

- alle Accademie delle Belle Arti
- alle Accademie Nazionali di Danza e di Arte Drammatica
- ai Conservatori di Musica
- agli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche.

Domande

È necessario rispettare il termine finale del 1° febbraio 2021 per la presentazione delle domande di:

- pensione di **vecchiaia**²;
- **pensione anticipata** con 42 anni e 10 mesi per gli uomini e di 41 anni e 10 mesi per le donne³;
- **pensione quota 100** con 62 anni di età e 38 anni di contributi;
- pensione anticipata con **opzione al sistema contributivo per le lavoratrici** che hanno maturato al 31.12.2020 un'anzianità contributiva minima di 35 anni e di 58 anni di età⁴;
- dimissioni volontarie dal servizio;
- trattenimento in servizio oltre i limiti di età;
- trasformazione del rapporto di lavoro in tempo parziale per il personale tecnico-amministrativo con contestuale attribuzione della pensione secondo quanto stabilito dal D.M. 331/1997⁵.

² Per l'anno 2021 i requisiti richiesti per la pensione di vecchiaia sono, sia per gli uomini che per le donne, di 67 anni di età da maturarsi entro il 31 ottobre 2021 (collocamento a riposo d'ufficio) oppure entro il 31 dicembre 2021 (a domanda) e di 20 anni di contributi.

³ In base a quanto stabilito dall'articolo 2 comma 5 del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, il personale in possesso del limite ordinamentale dei 65 anni di età alla data del 31 ottobre 2021 sarà collocato a riposo d'ufficio se alla stessa data avrà maturato la massima anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini.

⁴ Cfr. circolare INAPA n. 68 del 31 dicembre 2020, paragrafo 1.1.

⁵ Il personale in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso alla pensione di anzianità può ottenere il relativo trattamento pensionistico e contestualmente continuare a lavorare con rapporto di lavoro parziale attraverso la presentazione di un'unica istanza. Nella medesima domanda, gli interessati devono indicare l'opzione per la cessazione dal servizio o per la permanenza a tempo pieno nel caso in cui venissero accertate condizioni ostative alla concessione



La **rinuncia** alle suddette domande già inoltrate può avvenire esclusivamente entro l'**8 febbraio 2021**.

Procedura

Le domande devono essere presentate all'istituzione di titolarità in modalità cartacea.

Le domande di pensione devono invece essere presentate all'INPS – gestione ex INPDAP utilizzando il **canale telematico** messo a disposizione dall'istituto. **La domanda inoltrata in modalità diversa da quella telematica non sarà lavorata fino a quando non si provvederà a trammetterla con la forma prescritta.**

Le istituzioni che ricevono le domande di cessazione dal servizio sono tenute a verificare entro il 1° marzo 2021 la sussistenza o meno dei requisiti necessari per l'accesso alla pensione e solo in caso di esito negativo ne dovranno dare immediata comunicazione agli interessati. L'accettazione delle domande si intende perfezionata alla data del 3 marzo 2021 senza l'emissione di un atto formale.

Trattenimento in servizio

Com'è noto, l'articolo 1 del decreto legge n. 90 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni in legge n. 114 dell'11 agosto 2014, ha disposto l'**abrogazione** dell'articolo 16 della legge n. 503/1992 che stabiliva la possibilità per i dipendenti pubblici di permanere in servizio per un periodo massimo di due anni oltre i limiti di età per il collocamento a riposo⁶.

L'abolizione del trattenimento in servizio non ha, comunque, determinato il collocamento a riposo d'ufficio in carenza dei requisiti anagrafici e contributivi necessari per ottenere il trattamento pensionistico. Ne consegue che, a prescindere dall'abrogazione dell'istituto suddetto, il soggetto che non abbia compiuto il requisito contributivo può permanere in servizio fino al raggiungimento del diritto a pensione; pertanto, il personale AFAM che compia 67 anni entro il 31 ottobre 2021 ma non raggiunga i 20 anni di contributi per l'accesso a pensione entro la medesima data potrà chiedere, entro il 1° febbraio 2021, di essere trattenuto in servizio⁷. Il trattenimento in servizio è disposto al massimo fino al compimento dei 70 anni di età. La mancata accettazione del trattenimento in servizio deve essere comunicata con motivazione agli interessati entro il 1° marzo 2021.

del part-time, vale a dire il superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza.

⁶ Cfr. Circolare INAPA n. 20 del 25 agosto 2014.

⁷ L'articolo 509, comma 3, del decreto legislativo n. 297/1994 dispone che il personale che al compimento dell'età pensionabile non abbia la contribuzione minima richiesta per il pensionamento può essere trattenuto in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima e, comunque, non oltre il 70° anno di età.



Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro

Il suddetto decreto n. 90/2014 è intervenuto anche sull'istituto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro da parte dell'amministrazione nei confronti dei dipendenti pubblici che perfezionano la massima anzianità contributiva per l'accesso alla pensione anticipata indipendentemente dall'età.

Il comma 5 dell'articolo 1 ha sostituito, infatti, il comma 11 dell'articolo 72 del decreto legge n. 112/2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133/2008 e ha disposto che le pubbliche amministrazioni, *previo preavviso di sei mesi*, possono risolvere il rapporto di lavoro nei confronti del dipendente che raggiunga l'anzianità massima contributiva⁸.

Ne consegue che la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro opera per l'anno 2021 nei confronti dei soggetti che hanno maturato un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi, se uomini, e di 41 anni e 10 mesi, se donne entro il 31 ottobre 2021.

I provvedimenti di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro devono essere notificati agli interessati entro il 10 marzo 2021 in virtù del vincolo del preavviso semestrale.

APE Sociale

In relazione all'istituto dell'APE Sociale, prorogata come noto al 31 dicembre 2021⁹, il Ministero rinvia alla normativa di riferimento ed alle disposizioni amministrative emanate anche dall'INPS.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e si inviano cordiali saluti.

LA RESPONSABILE
(Anna Giannini)

Allegato: nota del MIUR prot. n. 471 del 12 gennaio 2021

⁸ Cfr. Circolare INAPA n. 20 del 25 agosto 2014.

⁹ Cfr. circolare INAPA n. 68 del 31 dicembre 2020 paragrafo 1.2